



COPIA

**COMUNE DI SOAVE**  
Provincia di Verona

**Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale**

**Numero 49 del 04-04-17**

**Oggetto: PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO PERSONALE ANNI 2017/2019 - AGGIORNAMENTO DOTAZIONE ORGANICA.**

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **quattro** del mese di **aprile** alle ore **12:00**, nella residenza municipale. Si è riunita, previa osservanza delle formalità di legge, la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

<b>Gambaretto Lino</b>	<b>Sindaco</b>	<b>P</b>
<b>Tebaldi Gaetano</b>	<b>Assessore</b>	<b>P</b>
<b>Resi Nazzarena</b>	<b>Assessore</b>	<b>P</b>
<b>Vetrano Marco</b>	<b>Assessore</b>	<b>P</b>

Riconosciuta legale l'adunanza, il Sig. Gambaretto Lino nella sua veste di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale partecipa il SEGRETARIO Comunale dr. SCARPARI EMILIO.

Nr. _____ Reg. Pubbl.	
<b>REFERTO DI PUBBLICAZIONE</b> (Art. 124 - c.1 - D.Lgs.vo 18.8.2000, n.267) Certifico io sottoscritto <b>RESPONSABILE PO 1</b> , che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi, dal giorno _____	
Addi _____	
<b>RESPONSABILE PO 1</b> <b>GUADIN ANGELO</b>	

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA P.O. N. 1 AREA AMM.VA

### Premesso che:

- l'art. 2 del d.lgs.165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 del d.lgs. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art. 6 del d.lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche procedono alla revisione degli uffici e delle dotazioni organiche periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni e pertanto in ogni caso in cui esigenze organizzative, determinate da variazioni del sistema normativo, strutturale ed umano, suggeriscano il riassetto dell'organigramma;
- l'art. 89 del TUEL prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 33 del d.lgs.165/2001 come modificato dall'art.16, comma 1, della legge 183/2011, dispone: *“1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.”;*

**Rilevata** la propria competenza generale e residuale in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48, commi 2 e 3, del TUEL, e dato atto che l'ente può modificare, in qualsiasi momento, la programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata, qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali sia in riferimento ad eventuali intervenute modifiche normative;

Richiamate le seguenti norme specifiche afferenti alla riduzione della personale

- Art. 1, comma 557, 557-bis e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296: Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di

personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

**Richiamate** inoltre le seguenti disposizioni vigenti con riferimento alla capacità assunzionale:

**Per gli anni 2014-2015**

Art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge 114/2014 (come modificato dall'art 4, comma 3, della legge 125/2015 di conversione del decreto-legge 78/2015):

“Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.

La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018.

Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali della facoltà assunzionali riferite al triennio precedente”.

**Dall'anno 2016**

Art. 1, comma 228, della legge 208/2015:

“Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018”.

**Ritenuto** di verificare le proprie disponibilità con riferimento a:

- Spese di personale
- Capacità assunzionale per assunzioni a tempo indeterminato
- Lavoro flessibile

**SPESA DI PERSONALE**

Preso atto che l'art. 16 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 ha abrogato la lettera a) all'art. 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia l'obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti;

**Ricordato che** il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 da rispettare ai sensi dell'art. 1, comma 557-*quater*, della legge 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, è pari a € 1.301.497,15:

SPESA DI PERSONALE IN VALORE ASSOLUTO AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE AI SENSI ART.1 COMMA 557 DELLA legge 296/2006			
ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	VALORE MEDIO TRIENNIO
€ 1.330.135,61	€ 1.293.949,06	€ 1.280.406,77	€ 1.301.497,15

### CAPACITÀ ASSUNZIONALI A TEMPO INDETERMINATO

La capacità assunzionale degli ultimi anni per i comuni, **al di sotto di 10.000 abitanti** con un rapporto **dipendenti/popolazione inferiore alle tabelle** del Decreto Ministeriale 24 luglio 2014, si può quindi riassumere nella seguente tabella:

Anno	Rapporto tra spese di personale e spese correnti pari o inferiore al 25%
2014	80% della spesa delle cessazioni anno precedente
2015	100% della spesa delle cessazioni anno precedente
2016	100% della spesa delle cessazioni anno precedente
2017	75% della spesa delle cessazioni anno precedente
2018	75% della spesa delle cessazioni anno precedente

**Rilevata** la non più applicabilità dell'art. 1 comma 424 della legge 190/2014 e dell'art. 5 del d.l. 78/2015 relativi al riassorbimento dei dipendenti in soprannumero degli enti di area vasta;

**Vista** la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 11786 del 22/02/2011, recante indicazioni sui criteri di calcolo ai fini del computo delle economie derivanti dalle cessazioni avvenute nell'anno precedente sia per il computo degli oneri relativi alle assunzioni, secondo cui non rileva l'effettiva data di cessazione dal servizio né la posizione economica in godimento ma esclusivamente quella di ingresso;

**Vista** la deliberazione n. 28/SEZAUT/2015/QMIG della sezione Autonomie della Corte dei Conti, sul conteggio ed utilizzo dei resti provenienti dal triennio precedente: come pronunciato dai magistrati contabili il riferimento "al triennio precedente" inserito nell'art. 4, comma 3, del d.l. 78/2015, che ha integrato l'art. 3, comma 5, del d.l. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni. Inoltre, con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d'anno, il budget assunzionale di cui all'art. 3 del d.l. 90/2014 va calcolato imputando la spesa "a regime" per l'intera annualità;

**Accertato che** il proprio rapporto dipendenti/popolazione ai fini di calcolare la specifica percentuale di *turn-over* vigente nel 2017 è il seguente  $7.146/33= 216,54$

**Atteso che** il rapporto dipendenti al 31.12.2016(33)// popolazione al 31.12.2016 (7.146) risulta inferiore al parametro di riferimento di cui decreto ministeriale del 24 luglio 2014, (1/151) attestandosi su 47,32 come individuato dal decreto;

**Ritenuto** opportuno, sulla base delle predette indicazioni, procedere alla quantificazione del budget assunzionale;

Budget annuale 2017 (competenza): 75% della spesa cessazioni 2016

NUMERO CESSAZIONI	ANNO CESSAZIONE	CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO	STIPENDIO TABELLARE CCNL31/07/2009 €	13ma MENSILITA' €	IMPORTO ANNUO €
0	2016	0	0	0	0
BUDGET 2017 (...% delle cessazioni a.p. 2016)					0

Budget annuale 2018: 75% della spesa cessazioni 2017

NUMERO CESSAZIONI	ANNO CESSAZIONE	CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO	STIPENDIO TABELLARE CCNL31/07/2009 €	13ma MENSILITA' €	IMPORTO ANNUO €
1	2017	D	25.377,76	2114,81	18.328,38
1	2017	B	18.808,79	1567,39	13.584,13
BUDGET 2018 (75% delle cessazioni a.p. 2017)					<b>23.934,38</b>

Previsione budget 2019: 75% della spesa cessazioni 2018

NUMERO CESSAZIONI	ANNO CESSAZIONE	CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO	STIPENDIO TABELLARE CCNL31/07/2009 €	13ma MENSILITA' €	IMPORTO ANNUO €
2	2018	...	...	...	....
BUDGET 2019 (75% delle cessazioni a.p. 2018)					...

**Atteso che**, nel 2016, risultano ancora inutilizzati i seguenti resti della capacità assunzionale del triennio precedente (2014/2016 su cessazioni 2013/2015): B.P. dal 01/09/2015 può essere utilizzato solo entro il 31.12.2017;

QUOTA TURN OVER RIMASTA INUTILIZZATA 2014-2015-2016	<b>13.888,28</b>
---	------------------

**Dato atto che** il budget relativo ai resti dell'anno 2014, sulle cessazioni 2013, pari a € 0,00 .

## **LAVORO FLESSIBILE**

**Atteso che**, per quanto riguarda il lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, collaborazioni coordinate e continuative), l'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 dispone *“4-bis. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: “articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.” è inserito il seguente periodo: “Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente”;*

**Vista** la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, che chiarisce *“Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, legge n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.”;*

**Richiamato** quindi il vigente art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014, e ritenuto di rispettare il tetto complessivo della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

**Vista** la deliberazione n. 23/2016/QMIG della Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, che ha affermato il principio di diritto secondo cui *“Il limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei casi in cui l'utilizzo di personale a tempo pieno di altro ente locale, previsto dall'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, avvenga entro i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi, e nel rispetto dei vincoli posti dall'art.1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La minore spesa dell'ente titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni”;*

**Preso atto** pertanto che

- le spese per il personale utilizzato “a scavalco d'eccedenza”, cioè oltre i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, ai sensi dell'art. 1, comma 557, legge n. 311/2004, rientrano nel computo ai fini della verifica del rispetto dei limiti imposti dall'art. 9, comma 28, d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010 oltre che nell'aggregato “spesa di personale”, rilevante ai fini dell'art. 1, comma 557, legge 296/2006;
- La spesa sostenuta nell'esercizio finanziario 2009 per tale tipologia di Contratti flessibili è stata di n. 2 risorse (per 12 mesi) di cat., C e di n. 1 mese di n. 1 risorsa Cat C , tenuto conto degli stipendi tabellari in vigore la spesa risulta complessivamente di Euro 43.771,67 oltre oneri;

**Rilevata** la seguente tabella riassuntiva:

<b>Spesa complessiva lavoro flessibile: Anno 2009</b>			
Profilo/categoria	senza oneri	oneri	con oneri
Categoria C	21.075,32	10.405,20	31.480,52
Categoria C	21.075,32	10.405,20	31.480,52
Categoria C	1621,17	2.426,79	2.426,79
<b>Totali</b>	<b>43.771,81</b>	<b>21.615,98</b>	<b>65.387,79</b>
<b>Spesa presunta lavoro flessibile: Anno 2017</b>			
<b>Totale</b>	<b>65.387,79</b>		

**Visto** l'art. 15, comma 5, del CCNL 1° aprile 1999, che recita: *“In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell’ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all’art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l’entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell’ambito delle capacità di bilancio”*;

**Preso atto che** la programmazione del fabbisogno di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell’ente, trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2017 e del bilancio pluriennale;

**Preso atto che** la programmazione triennale del fabbisogno di personale è stata formulata nel rispetto delle seguenti disposizioni normative:

- art. 6, comma 6, del d.lgs. 165/2001, rideterminazione della dotazione organica nel triennio precedente;
- art. 33, comma 2, del d.lgs. 165/2001, ricognizione delle eventuali eccedenze di personale;
- art. 48, comma 1, del d.lgs. 198/2006, approvazione del piano triennale di azioni positive;
- art. 1, comma 557, e comma 557-*quater* della legge 296/2006, contenimento delle spese di personale;
- art. 10, comma 5, del d. lgs. 150/2009, adozione del piano delle performance;
- art. 27, comma 2, lett. c), del d.l. 66/2014, convertito nella legge 89/2014, di integrazione dell’art. 9, comma 3-*bis*, del d.l. 185/2008, obbligo di certificazione dei crediti;

**Dato atto che:**

- il Comune di Soave ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sul pareggio di bilancio nell’anno 2016;
- la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della legge 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall’art. 1, comma 557-*quater* della legge 296/2006, introdotto dall’art. 3 del d.l. 90/2014, come si evince dagli allegati al bilancio di previsione 2017;
- il Comune di Soave ha adottato, con deliberazione di Giunta comunale n. 18 in data 18.02.2017 il piano di azioni positive per il triennio 2017/2019;

- questo ente ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del d.lgs. 165/2001, con deliberazione di Giunta comunale n. 28 in data 14 marzo 2017 ;

**Visto** l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui *“A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”*;

**Considerato** che a breve dovrebbe essere emanato un nuovo provvedimento legislativo che ridisegna i parametri che definiscono le capacità assunzionali degli enti locali;

**Ritenuto**, pertanto, di riservarsi con un altro successivo provvedimento la rideterminazione di eventuali nuove assunzioni;

**Ritenuto** pertanto opportuno, approvare la seguente programmazione del fabbisogno di personale relativa al triennio 2017/2019 ;

- per anno 2017:assunzioni non previste;
- per anno 2018: assunzioni non previste;
- per anno 2019: assunzioni non previste;

**Visti:**

- il Decreto legislativo 267/00
- Lo Statuto Comunale;
- il decreto legislativo 165/01
- il vigente regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei servizi;
- il vigente CCNL degli enti locali del 22.01.2004, del 09.05.2006, del 11.04.2008 e del 31.07.2009;

### **PROPONE DI DELIBERARE**

per le motivazioni sopra riportate che formano parte integrante, formale e sostanziale del presente provvedimento:

1. di approvare la seguente programmazione triennale del fabbisogno del personale a tempo indeterminato per il triennio 2017/2019:  
per anno 2017: nessuna assunzione;  
per anno 2018: nessuna assunzione;  
per anno 2019: nessuna assunzione;
2. di dare atto, pertanto, che la dotazione organica dell'Ente, risulta confermata ed aggiornata alla data del 31.12.2016 (compresa la risorsa a tempo determinato) come di seguito:

CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	DOTAZIONE ORGANICA NUMERO POSTI	NUMERO POSTI OCCUPATI	POSTI VACANTI
D3	Funzionario	3	1	2
D1	Istruttore direttivo	9	8	1
C1	Istruttore	16	12	4
B3giur	Collaboratore	5	3	2
B1	Collaboratore	14	10	4

		47	34	13
--	--	----	----	----

3. di informare dell'adozione del presente provvedimento le OO.SS. territoriali e la R.S.U. ;
4. di trasmettere il presente provvedimento all'Organo di revisione;
5. di dare atto che il presente provvedimento sarà comunicato ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/00 contestualmente alla pubblicazione presso l'Albo Pretorio on line del Comune di Soave.

Il Responsabile Area Amministrativa  
Dott. Angelo Guadin

## LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta n.35 del 08/03/2017 del Responsabile della P.O. n. 1 Area Amministrativa;

Visto il parere favorevole reso dal Responsabile dell'Area Amministrativa e dal Responsabile dell'Area economico finanziaria, ai sensi dell'Art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile del presente provvedimento deliberativo;

Con Voti unanimi favorevoli espressi in forma palese

### DELIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione che, inserita nel presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
- di dare atto che il presente provvedimento sarà comunicato ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/00 e contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Soave.

La Giunta Comunale, con separata votazione favorevole unanime, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del D.Lgs.vo 267/2000.

**Oggetto: PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO PERSONALE ANNI 2017/2019 -  
AGGIORNAMENTO DOTAZIONE ORGANICA.**

**PARERI ART. 49 – D. Lgs.vo n. 267/2000**

---

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SULLA REGOLARITA' TECNICA**

Favorevole

data 08-03-17

Il Responsabile del servizio  
F.to GUADIN ANGELO

---

**PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA SULLA REGOLARITA' CONTABILE**

Favorevole

data 04-04-17

Il Responsabile del servizio  
F.to BONOMI FRANCO

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE  
F.to Gambaretto Lino

IL SEGRETARIO Comunale  
F.to dr. SCARPARI EMILIO

---

La presente deliberazione viene comunicata ai Capigruppo Consiliari contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Soave.

GUADIN ANGELO

IL RESPONSABILE PO 1

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**  
(art.134 – c. 3 D.Lgs.vo 18.08.2000, n.267)

Si certifica che la suesesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare denunce di illegittimità, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n.267.

Li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE PO 1  
GUADIN ANGELO

---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE PO 1  
GUADIN ANGELO